

## DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE N. 3/2025

**SCHEMA DI PROVVEDIMENTO CONCERNENTE MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO IVASS N. 40 DEL 2 AGOSTO 2018, RECANTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DISTRIBUZIONE ASSICURATIVA E RIASSICURATIVA DI CUI AL TITOLO IX (DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI DISTRIBUZIONE) DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 - CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE E AL REGOLAMENTO IVASS N. 41 DEL 2 AGOSTO 2018, RECANTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INFORMATIVA, PUBBLICITA' E REALIZZAZIONE DI PRODOTTI ASSICURATIVI AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 – CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE.**

Il presente documento contiene lo schema di Provvedimento recante le modifiche e le integrazioni ai seguenti regolamenti:

- Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, recante disposizioni in materia di distribuzione assicurativa e riassicurativa di cui al Titolo IX (Disposizioni generali in materia di distribuzione) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – recante il Codice delle assicurazioni private – e successive modificazioni e integrazioni;
- Regolamento IVASS n. 41 del 2 agosto 2018, recante disposizioni in materia di informativa, pubblicità e realizzazione di prodotti assicurativi ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – recante il Codice delle assicurazioni private – e successive modificazioni e integrazioni.

Lo schema di Provvedimento fornisce indicazioni alle imprese e agli intermediari assicurativi sulle modalità con cui informare la clientela in merito alle procedure di ricorso all'Arbitro Assicurativo.

Si è provveduto, in particolare, a integrare il contenuto della modulistica - Modulo unico precontrattuale (MUP) e Documento informativo precontrattuale aggiuntivo (DIP Aggiuntivo) - già prevista dalla regolamentazione in vigore, con l'informativa sull'Arbitro Assicurativo.

Eventuali osservazioni, commenti e proposte possono essere inviate all'IVASS, entro il 27 settembre 2025 al seguente indirizzo di posta elettronica: [informativaarbitro@ivass.it](mailto:informativaarbitro@ivass.it) utilizzando l'apposita tabella allegata, da compilare in formato *word*.

I dati personali, forniti partecipando alla pubblica consultazione, saranno trattati dall'Istituto (titolare del trattamento) per le finalità previste dal Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD), esclusivamente per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque per fini connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri.

Al termine della fase di pubblica consultazione, saranno rese pubbliche sul sito dell'IVASS:

- le osservazioni pervenute, con l'indicazione del mittente, fatta eccezione per i dati e le informazioni per i quali il mittente stesso richieda la riservatezza, motivandone le ragioni. Il generico avvertimento di riservatezza del contenuto della e-mail, in calce alla stessa, non sarà considerato una richiesta di non divulgare i commenti inviati. I commenti pervenuti oltre il termine sopra indicato non saranno presi in considerazione;

- le conseguenti risoluzioni dell'IVASS, che possono essere redatte anche in forma sintetica, senza necessità di riscontro specifico per ciascun commento ricevuto (articolo 8, comma 1 del Regolamento IVASS n. 54 del 29 novembre 2022).

La struttura del documento sottoposto alla pubblica consultazione non intende precludere la possibilità di una successiva integrazione nel corso del tempo per tenere conto dello sviluppo di *best practices*, dell'evoluzione del quadro normativo di riferimento e delle risultanze delle analisi di vigilanza condotte dall'Istituto nell'esercizio delle proprie funzioni. Analogamente non è preclusa una diversa collocazione delle singole indicazioni nell'ambito di Regolamenti, Provvedimenti o disposizioni IVASS nuovi o già esistenti.

**Roma, 13 agosto 2025**

**SCHEMA DI PROVVEDIMENTO CONCERNENTE MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO IVASS N. 40 DEL 2 AGOSTO 2018, RECANTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DISTRIBUZIONE ASSICURATIVA E RIASSICURATIVA DI CUI AL TITOLO IX (DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI DISTRIBUZIONE) DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 - CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE E AL REGOLAMENTO IVASS N. 41 DEL 2 AGOSTO 2018, RECANTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INFORMATIVA, PUBBLICITA' E REALIZZAZIONE DI PRODOTTI ASSICURATIVI AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 – CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE.**

## Relazione di presentazione

### 1. Il quadro normativo di riferimento

Il recepimento in Italia della Direttiva (UE) 2016/97 sulla distribuzione assicurativa (Direttiva IDD)<sup>1</sup> ha condotto all'introduzione nel codice delle assicurazioni private (CAP) dell'articolo 187.1, che istituisce per il settore Assicurativo un sistema stragiudiziale di risoluzione delle controversie (*Alternative Dispute Resolution - ADR*), in analogia ai settori bancario e finanziario, nell'ambito dei quali sono operativi, rispettivamente, l'Arbitro Bancario e Finanziario (ABF) e l'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF).

L'articolo 187.1 CAP demanda a un decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, emanato di concerto con il Ministro della giustizia, su proposta dell'IVASS, la definizione dei profili normativi di dettaglio dell'Arbitro Assicurativo e, in particolare, l'individuazione: (i) dei criteri di svolgimento delle procedure di risoluzione delle controversie dinanzi l'Arbitro Assicurativo; (ii) dei criteri di composizione dell'organo decidente, in modo che risulti assicurata l'imparzialità dello stesso e la rappresentatività dei soggetti interessati, e (iii) della natura delle controversie, relative alle prestazioni e ai servizi assicurativi derivanti da un contratto di assicurazione, rimesse alla competenza dell'Arbitro di settore.

Con decreto ministeriale del Ministro delle imprese e del made in Italy 6 novembre 2024, n. 215 (di seguito, il "regolamento ministeriale")<sup>2</sup>, sono state emanate le previsioni attuative dell'articolo 187.1 CAP, completando il quadro normativo disciplinante il nuovo sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie in ambito Assicurativo. Il decreto stabilisce inoltre che:

- (i) l'IVASS adotti disposizioni tecniche e attuative di dettaglio concernenti l'Arbitro Assicurativo e ne dichiari l'operatività con proprio provvedimento, non oltre il termine di cinque mesi dalla pubblicazione delle disposizioni stesse (articolo 13)<sup>3</sup>;

<sup>1</sup> Direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 gennaio 2016 sulla distribuzione assicurativa, attuata in Italia con Decreto legislativo del 21/05/2018 n. 68, successivamente, modificato dalle disposizioni integrative e correttive recate dal Decreto legislativo 30 dicembre 2020, n. 187.

<sup>2</sup> Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 6 del 9 gennaio 2025.

<sup>3</sup> In base all'art. 13 del decreto ministeriale n. 215/2024: "Entro quattro mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, IVASS adotta disposizioni tecniche e attuative di dettaglio quanto a: a) adesione all'Arbitro assicurativo; b) procedura di selezione e nomina dei componenti del collegio; c) modalità tecniche ed operative di svolgimento delle riunioni del collegio; d) attività della segreteria tecnica; e) adempimenti per la presentazione del ricorso all'Arbitro assicurativo; f) adempimenti successivi alla decisione; g) pubblicità dell'inosservanza della decisione. 2. L'operatività dell'Arbitro assicurativo è dichiarata dall'IVASS con proprio provvedimento, da pubblicarsi sul proprio sito internet, a conclusione di quanto previsto al comma 1, e comunque non oltre il termine di cinque mesi dalla pubblicazione delle disposizioni tecniche ed attuative di cui al comma 1."

(ii) le imprese e gli intermediari informino la clientela sulle procedure di ricorso all'Arbitro Assicurativo (articolo 14, comma 2)<sup>4</sup>. Tenuto conto che l'informativa precontrattuale è disciplinata dall'IVASS con propri regolamenti attuativi degli articoli 120 e 185 del CAP (Regolamenti IVASS nn. 40 e 41 del 2 agosto 2018), si ritiene necessario intervenire sugli stessi, per adeguarne il contenuto alle previsioni del regolamento ministeriale.

## **2. Le finalità dello schema di Provvedimento.**

Lo schema di Provvedimento apporta modifiche minimali all'informativa sul distributore e sul prodotto disciplinata dai Regolamenti IVASS sopra menzionati, limitandosi a prevedere – in attuazione del regolamento ministeriale - un'integrazione dei MUP e dei DIP aggiuntivi con le informazioni concernenti le modalità di ricorso all'Arbitro Assicurativo o al diverso sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie della rete FIN.NET. È altresì richiesto un tempestivo aggiornamento dei siti *internet* e dei profili di *social network* delle imprese e degli intermediari, nonché per i contratti di assicurazione in corso, un'informativa al contraente e all'aderente in merito alle modalità di presentazione dei ricorsi.

## **3. La struttura dello schema di Provvedimento.**

Lo schema di Provvedimento si compone di **quattro articoli**.

Si riporta di seguito una sintesi delle disposizioni.

**L'articolo 1** contiene le modifiche e le integrazioni al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018. In particolare:

- **il comma 1** integra le definizioni esistenti con quella di Arbitro Assicurativo;
- **il comma 2** apporta modifiche e integrazioni all'articolo 79 del Regolamento IVASS n. 40/2018, per includere, tra le informazioni che gli intermediari riportano nel sito *internet* e nei profili di *social network*, quelle concernenti le modalità di ricorso all'Arbitro Assicurativo o al diverso sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie della rete FIN.NET, cui aderiscono o sono sottoposti ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del regolamento ministeriale;
- **il comma 3** dispone analoghe modifiche e integrazioni di cui al comma 2 all'Allegato 3 – Modulo unico precontrattuale (MUP) per i prodotti assicurativi - e all'Allegato 4 – Modulo unico precontrattuale (MUP) per i prodotti d'investimento assicurativi - del Regolamento IVASS n. 40/2018.

**L'articolo 2** dello schema di Provvedimento reca le modifiche e le integrazioni proposte al Regolamento IVASS n. 41 del 2 agosto 2018. In particolare:

- **il comma 1** integra le definizioni esistenti con quella di Arbitro Assicurativo;
- **il comma 2** apporta modifiche e integrazioni all'articolo 41 (Sito internet) del Regolamento IVASS n. 41/2018, per includere, tra le informazioni che le imprese di assicurazione riportano nel sito, quelle concernenti le modalità di ricorso all'Arbitro Assicurativo o al diverso sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie della rete FIN.NET cui l'impresa aderisce ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del regolamento ministeriale;
- **i commi da 3 a 7** dispongono analoghe modifiche e integrazioni di cui al comma 2 ai seguenti allegati del Regolamento IVASS n. 41/2018: (i) allegato 2 – DIP aggiuntivo

---

<sup>4</sup> "Le imprese e gli intermediari informano la clientela sulle procedure di ricorso all'Arbitro assicurativo."

Vita; (ii) allegato 3 – DIP aggiuntivo Multirischi; (iii) allegato 4 – DIP aggiuntivo IBIP; (iv) allegato 5 – DIP aggiuntivo Danni; (v) allegato 6 – DIP aggiuntivo R.C. Auto.

**L'articolo 3** dello schema di Provvedimento contiene la disciplina transitoria. In particolare, alle imprese e agli intermediari è richiesto di:

- adeguare i MUP e i DIP aggiuntivi relativi ai contratti conclusi dopo la data di avvio dell'operatività dell'Arbitro Assicurativo;
- aggiornare i propri siti *internet* e profili di *social network* in conformità con le nuove disposizioni a partire dalla data di avvio dell'operatività dell'Arbitro Assicurativo.

Con riguardo ai contratti di assicurazione sottoscritti prima della data di avvio dell'operatività dell'Arbitro Assicurativo e in vigore a tale data, fermo quanto previsto dall'articolo 5 del Regolamento IVASS n. 41/2018, si richiede alle imprese di fornire informativa al contraente e all'aderente in merito alle modalità di presentazione dei ricorsi.

**L'articolo 4** dello schema di Provvedimento reca disposizioni in materia di pubblicazione ed entrata in vigore del Provvedimento stesso.

**SCHEMA DI PROVVEDIMENTO CONCERNENTE MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO IVASS N. 40 DEL 2 AGOSTO 2018, RECANTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DISTRIBUZIONE ASSICURATIVA E RIASSICURATIVA DI CUI AL TITOLO IX (DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI DISTRIBUZIONE) DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 - CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE E AL REGOLAMENTO IVASS N. 41 DEL 2 AGOSTO 2018, RECANTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INFORMATIVA, PUBBLICITA' E REALIZZAZIONE DI PRODOTTI ASSICURATIVI AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 – CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE.**

## **ANALISI D'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (A.I.R.)**

### **1. Premessa**

Sulla base delle disposizioni del Regolamento IVASS n. 54 del 29 novembre 2022 in materia di procedimenti per l'adozione di atti regolamentari e generali dell'IVASS, in particolare degli articoli 5, 6 e 7, nonché tenuto conto del principio di trasparenza e proporzionalità, cui è ispirato il processo regolamentare dell'Istituto, è stata effettuata l'analisi d'impatto della regolamentazione in argomento. Sono state esaminate diverse opzioni normative, al fine di formulare soluzioni che rendano efficace l'atto stesso, tenuto conto del principio di proporzionalità, del contenimento dei costi, di tutela del consumatore e di efficacia dell'azione di vigilanza.

Il Provvedimento reca, in particolare, la proposta di integrare l'informativa precontrattuale sull'attività dell'Arbitro Assicurativo nei seguenti documenti:

1. il Modulo unico precontrattuale (MUP) per i prodotti assicurativi, di cui all'Allegato 3 del Regolamento IVASS n. 40/2018;
2. il Modulo unico precontrattuale (MUP) per i prodotti d'investimento assicurativi, di cui all'Allegato 4 del Reg. IVASS n. 40/2018;
3. il Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi vita diversi dai prodotti d'investimento assicurativi – DIP aggiuntivo Vita di cui all'Allegato 2 del Regolamento IVASS n. 41/2018;
4. il Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi multirischi – DIP aggiuntivo Multirischi, di cui all'Allegato 3 del Regolamento IVASS n. 41/2018;
5. il Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti d'investimento assicurativi – DIP aggiuntivo IBIP, di cui all'Allegato 4 del Reg. IVASS n. 41/2018;
6. il Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni – DIP aggiuntivo Danni, di cui all'Allegato 5 del Reg. IVASS n. 41/2018;
7. il Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi R.C. auto – DIP aggiuntivo R.C. auto, di cui all'Allegato 6 del Reg. IVASS n. 41/2018.

L'analisi di impatto è stata condotta con riguardo a tali proposte di integrazione.

### **2. Potenziali destinatari**

L'intervento normativo che si intende effettuare è destinato ai distributori e alle imprese di assicurazione, in linea con il perimetro di applicazione, rispettivamente definito dai Regolamenti IVASS n. 40 e n. 41 del 2 agosto 2018 e dall'Elenco delle norme di interesse generale, pubblicato nel sito *internet* dell'Istituto.

In coerenza con quanto previsto dalla normativa primaria (articoli 120, comma 5 e 120-*quater* del CAP), sono esclusi dagli obblighi informativi i distributori di prodotti assicurativi che operano nei grandi rischi e gli intermediari riassicurativi, nonché, limitatamente alla distribuzione di prodotti di investimento assicurativo, gli intermediari finanziari iscritti nella Sezione D del RUI o nell'Elenco annesso al RUI (e.g., banche, società di intermediazione mobiliare e imprese di investimento).

### 3. Obiettivi

Con lo schema di Provvedimento si intende dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 14, comma 2, del regolamento ministeriale, secondo cui le imprese e gli intermediari informano la clientela sulle procedure di ricorso all'Arbitro Assicurativo.

### 4. Analisi di impatto (A.I.R.) su disposizioni di nuova introduzione ed elaborazione delle opzioni ritenute percorribili

Il Regolamento IVASS n. 40/2018 prevede che i distributori forniscano l'informativa precontrattuale in sede di stipula o rinnovo del contratto per il tramite di documentazione redatta in conformità al Modulo Unico Precontrattuale (MUP) dei prodotti assicurativi e al MUP dei prodotti di investimento assicurativi, di cui rispettivamente agli Allegati 3 e 4 del Regolamento stesso.

Il Regolamento IVASS n. 41/2018 reca l'obbligo, fra gli altri, di consegnare ai clienti il Documento Informativo Precontrattuale (DIP) aggiuntivo, che compone il *set* informativo unitamente agli altri documenti predisposti e consegnati al contraente, prima della sottoscrizione del contratto.

È stata analizzata la modalità con cui fornire, in sede precontrattuale, la nuova informativa sulle procedure di ricorso all'Arbitro Assicurativo, tenuto conto della struttura della regolamentazione vigente.

#### 4.1 Modalità con cui viene resa l'informativa sull'Arbitro Assicurativo da parte dei distributori (Regolamento IVASS n. 40/2018)

1. Nessuna modifica (opzione zero);
2. predisposizione di un modulo apposito che rechi la sola informativa sul diritto di presentare ricorso all'Arbitro Assicurativo, in caso di controversie con l'impresa di assicurazione o l'intermediario (opzione 1);
3. integrazione dell'informativa sul diritto di presentare ricorso all'Arbitro Assicurativo all'interno rispettivamente del MUP per i prodotti assicurativi e del MUP per i prodotti d'investimento assicurativi (opzione 2);
4. adozione di un approccio *principle based*, che lascia all'autonomia degli operatori l'individuazione delle modalità tramite cui fornire l'informativa sul diritto di presentare ricorso all'Arbitro Assicurativo (opzione 3).

*Tavola 1*

<b>Opzioni percorribili</b>	<b>Principali vantaggi</b>	<b>Principali svantaggi</b>
-----------------------------	----------------------------	-----------------------------

<b>1)</b> nessuna modifica (opzione zero)	- assenza di costi di adeguamento per i distributori	- difformità rispetto al dettato del regolamento ministeriale
<b>2)</b> predisposizione di un modulo apposito che rechi la sola informativa sul diritto di ricorrere all'Arbitro Assicurativo (opzione 1)	- immediata reperibilità dell'informativa per i contraenti/assicurati - standardizzazione dell'informativa resa	- costi di adeguamento per i distributori - maggiore quantità di documentazione da rendere in sede precontrattuale
<b>3)</b> integrazione dell'informativa sul diritto di presentare ricorso all'Arbitro Assicurativo all'interno del MUP per i prodotti assicurativi e del MUP per i prodotti d'investimento assicurativi (opzione 2)	- unitarietà dell'informativa fornita in sede precontrattuale - standardizzazione dell'informativa resa e della modulistica che la include - facile accessibilità dell'informativa - coerenza con le scelte di <i>policy</i> già operate	- costi di adeguamento per i distributori
<b>4)</b> adozione di un approccio <i>principle based</i> , che lascia all'autonomia degli operatori l'individuazione delle modalità tramite cui fornire l'informativa sul diritto di presentare ricorso all'Arbitro Assicurativo (opzione 3)	- contenimento dei costi di adeguamento - valorizzazione dell'autonomia organizzativa delle imprese e degli intermediari	- costi di adeguamento - rischi di disomogeneità nelle pratiche di mercato degli operatori - rischio di opacità/incompletezza dell'informativa; - difformità rispetto le scelte di <i>policy</i> già operate

Si è ritenuta preferibile l'opzione 2, che prevede di integrare l'informativa sull'Arbitro Assicurativo nell'apposita Sezione dei MUP. Tale soluzione consente di fornire al contraente o all'assicurato un unico documento standardizzato e di facile consultazione, che include tutte le informazioni rilevanti in sede di stipula oppure di rinnovo del contratto, in coerenza con le scelte di *policy* già operate dall'Istituto con l'emanazione del Provvedimento IVASS n. 147/2024.

I distributori adeguano i MUP dei prodotti commercializzati dopo l'entrata in vigore del Provvedimento entro la data di inizio dell'operatività dell'Arbitro Assicurativo.

#### **4.2 Modalità con cui viene resa l'informativa sull'Arbitro Assicurativo da parte delle imprese di assicurazione (Regolamento IVASS n. 41/2018)**

1. Nessuna modifica (opzione zero);
2. predisposizione di un modulo apposito che rechi la sola informativa sul diritto di presentare ricorso all'Arbitro Assicurativo (opzione 1);

3. integrazione dell'informativa sul diritto di presentare ricorso all'Arbitro Assicurativo all'interno dei DIP aggiuntivi Vita, Multirischi, IBIP, Danni e R.C. Auto (opzione 2);
4. adozione di un approccio *principle based*, che lascia all'autonomia degli operatori l'individuazione delle modalità tramite cui somministrare l'informativa sul diritto di presentare ricorso all'Arbitro Assicurativo (opzione 3).

*Tavola 2*

<b>Opzioni percorribili</b>	<b>Principali vantaggi</b>	<b>Principali svantaggi</b>
<b>1)</b> nessuna modifica (opzione zero)	- assenza di costi di adeguamento per i distributori	- difformità rispetto al dettato del regolamento ministeriale
<b>2)</b> predisposizione di un modulo apposito che rechi la sola informativa diritto di ricorrere all'Arbitro Assicurativo (opzione 1)	- immediata reperibilità dell'informativa per i contraenti/assicurati	- costi di adeguamento per i distributori - maggiore quantità di documentazione da somministrare in sede precontrattuale
<b>3)</b> integrazione dell'informativa sul diritto di presentare ricorso all'Arbitro Assicurativo all'interno dei DIP aggiuntivi Vita, Multirischi, IBIP, Danni e R.C. Auto (opzione 2)	- unitarietà dell'informativa somministrata in sede precontrattuale - standardizzazione dell'informativa resa e della modulistica che la include - facile accessibilità dell'informativa - coerenza con la struttura della regolamentazione in vigore e le scelte di <i>policy</i> già operate	- costi di adeguamento per i distributori
<b>4)</b> adozione di un approccio <i>principle based</i> , che lascia all'autonomia degli operatori l'individuazione del veicolo tramite cui somministrare l'informativa sull'Arbitro Assicurativo (opzione 3)	- contenimento dei costi di adeguamento - valorizzazione dell'autonomia organizzativa dei distributori	- costi di adeguamento - rischi di disomogeneità nelle pratiche di mercato degli operatori - rischio di opacità/incompletezza dell'informativa - difformità rispetto le scelte di <i>policy</i> già operate

Si è ritenuta preferibile l'**opzione 2**, che prevede di integrare l'informativa sull'Arbitro Assicurativo all'interno rispettivamente dei DIP aggiuntivi Vita, Multirischi, IBIP, Danni e R.C. Auto per consentire di fornire al cliente in un unico documento tutte le informazioni rilevanti in sede di stipula/rinnovo del contratto. La presenza di un *format* standardizzato organico e di facile lettura si pone, anche in questo caso, in linea di continuità con le scelte di *policy*, che hanno accompagnato l'emanazione del Provvedimento IVASS n. 147/2024.

Le imprese adeguano i DIP aggiuntivi dei prodotti commercializzati dopo l'entrata in vigore del Provvedimento entro la data di inizio dell'operatività dell'Arbitro Assicurativo.

Il termine per la pubblica consultazione è fissato in 45 giorni.

All'esito della procedura di pubblica consultazione, l'IVASS renderà pubblici i risultati e le proprie conseguenti determinazioni.

\*\*\*\*\*

Al fine di agevolare la lettura e l'analisi degli interventi operati, si riportano di seguito i testi dei regolamenti e dei relativi allegati oggetto di intervento, limitatamente agli articoli e alle parti interessati, con evidenza in **rosso** delle modifiche proposte.

**SCHEMA DI PROVVEDIMENTO CONCERNENTE MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO IVASS N. 40 DEL 2 AGOSTO 2018, RECANTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DISTRIBUZIONE ASSICURATIVA E RIASSICURATIVA DI CUI AL TITOLO IX (DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI DISTRIBUZIONE) DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 - CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE E AL REGOLAMENTO IVASS N. 41 DEL 2 AGOSTO 2018, RECANTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INFORMATIVA, PUBBLICITA' E REALIZZAZIONE DI PRODOTTI ASSICURATIVI AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 – CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE.**

### **L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI**

VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

VISTO l'articolo 13 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modifiche nella legge n. 135 del 7 agosto 2012, concernente disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini e recante l'istituzione dell'IVASS;

VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle Assicurazioni Private e, in particolare, l'articolo 187.1, comma 1, del codice delle assicurazioni private il quale prevede che, fermo restando quanto previsto dall'articolo 32-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, i soggetti di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a) e d), nonché gli intermediari assicurativi a titolo accessorio, aderiscono ai sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela relative alle prestazioni e ai servizi assicurativi derivanti da tutti i contratti di assicurazione, senza alcuna esclusione;

VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria;

VISTA la legge 28 dicembre 2005, n. 262, recante disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari;

VISTO il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante il codice del consumo, come modificato dal decreto legislativo 6 agosto 2015, n. 130, recante l'attuazione della direttiva 2013/11/UE sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori;

Visto il decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68, recante disposizioni di attuazione della direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 gennaio 2016, relativa alla distribuzione assicurativa;

VISTO il decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 6 novembre 2024, n. 215, adottato di concerto con il Ministro della giustizia, recante il regolamento concernente la determinazione dei criteri di svolgimento delle procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela relative alle prestazioni e ai servizi assicurativi derivanti dai contratti di assicurazione, nonché dei criteri di composizione dell'organo decidente e della natura delle controversie trattate dai sistemi di cui all'articolo 187.1 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e, in particolare l'articolo 14, comma 2, ai sensi del quale le imprese e gli intermediari informano la clientela sulle procedure di ricorso all'Arbitro Assicurativo;

VISTO il Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, recante disposizioni in materia di distribuzione assicurativa e riassicurativa di cui al Titolo IX (disposizioni generali in materia di distribuzione) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private;

VISTO il Regolamento IVASS n. 41 del 2 agosto 2018, recante disposizioni in materia di informativa, pubblicità e realizzazione dei prodotti assicurativi ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private;

VISTO il Regolamento IVASS n. 54 del 29 novembre 2022, recante la disciplina dei procedimenti per l'adozione degli atti regolamentari e generali dell'IVASS di cui all'articolo 23 della legge 28 dicembre 2005;

CONSIDERATA la necessità di disciplinare gli adempimenti informativi previsti dall'articolo 14, comma 2 del decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 6 novembre 2024, n. 215;

adotta il seguente  
**PROVVEDIMENTO**  
**INDICE**

- Art. 1 (Modifiche al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018)
- Art. 2 (Modifiche al Regolamento IVASS n. 41 del 2 agosto 2018)
- Art. 3 (Disposizioni transitorie)
- Art. 4 (Pubblicazione ed entrata in vigore)

**Allegati:**

1. Modulo unico precontrattuale (MUP) per i prodotti assicurativi
2. Modulo unico precontrattuale (MUP) per i prodotti d'investimento assicurativi
3. Modello di Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi vita diversi dai prodotti d'investimento assicurativi – DIP aggiuntivo Vita
4. Modello di Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi multirischi – DIP aggiuntivo Multirischi
5. Modello di Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti d'investimento assicurativi – DIP aggiuntivo IBIP

6. Modello di Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni – DIP aggiuntivo Danni
7. Modello di Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi R.C. Auto - DIP aggiuntivo R. C. auto.

### **Art. 1**

#### **(Modifiche e integrazioni al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018)**

1. All'articolo 2 (Definizioni), comma 1, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente: *“d-bis) “Arbitro Assicurativo”: il sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie, previsto dagli articoli 141, comma 7, del codice del consumo e 187.1 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, istituito presso l'IVASS e disciplinato dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 6 novembre 2024, n. 215”.*
2. All'articolo 79 (Sito *internet* e profili di *social network* degli intermediari) sono apportate le seguenti modifiche:
  - a) al comma 1, la lettera e), è sostituita dalla seguente: *“e) (i) i recapiti per la presentazione dei reclami (ii) le modalità di presentazione del ricorso all'Arbitro Assicurativo o al diverso sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie della rete FIN.NET ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 6 novembre 2024, n. 215 e il collegamento ipertestuale al sito internet dell'Arbitro Assicurativo ove possibile (iii) altri sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie previsti dalla normativa vigente”;*
  - b) al comma 2, la lettera d), è sostituita dalla seguente: *“d) (i) i recapiti per le richieste di informazioni e per la presentazione di reclami; (ii) le modalità di presentazione del ricorso all'Arbitro Assicurativo o al diverso sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie della rete FIN.NET ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 6 novembre 2024, n. 215; (iii) altri sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie previsti dalla normativa vigente”.*
3. L'Allegato 3 – Modulo unico precontrattuale (MUP) per i prodotti assicurativi - e l'Allegato 4 – Modulo unico precontrattuale (MUP) per i prodotti d'investimento assicurativi - del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018 sono modificati conformemente agli Allegati 1 e 2 del presente Provvedimento.

### **Art. 2**

#### **(Modifiche e integrazioni al Regolamento IVASS n. 41 del 2 agosto 2018)**

1. All'articolo 2 (Definizioni), comma 1, dopo la lettera a), è aggiunta la seguente: *“a-bis) “Arbitro Assicurativo”: il sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie, previsto dagli articoli 141, comma 7, del codice del consumo e 187.1 del decreto*

*legislativo 7 settembre 2005, n. 209, istituito presso l'IVASS e disciplinato dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 6 novembre 2024, n. 215”.*

2. All'articolo 41 (Sito *internet*), comma 1, la lettera g) è sostituita dalla seguente: *“(i) i recapiti per la presentazione di reclami; (ii) le modalità di presentazione del ricorso dinanzi all'Arbitro Assicurativo o al diverso sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie della rete FIN.NET ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 6 novembre 2024, n. 215 e il collegamento ipertestuale al sito internet dell'Arbitro Assicurativo; (iii) altri sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie previsti dalla normativa vigente”.*
3. L'allegato 2 – DIP aggiuntivo Vita - del Regolamento IVASS n. 41 del 2 agosto 2018 è modificato conformemente all'Allegato 3 del presente Provvedimento.
4. L'allegato 3 – DIP aggiuntivo Multirischi - del Regolamento IVASS n. 41 del 2 agosto 2018 è modificato conformemente all'Allegato 4 del presente Provvedimento.
5. L'allegato 4 – DIP aggiuntivo IBIP - del Regolamento IVASS n. 41 del 2 agosto 2018 è modificato conformemente all'Allegato 5 del presente Provvedimento.
6. L'allegato 5 – DIP aggiuntivo Danni - del Regolamento IVASS n. 41 del 2 agosto 2018 è modificato conformemente all'Allegato 6 del presente Provvedimento.
7. L'allegato 6 – DIP Aggiuntivo R.C. Auto - del Regolamento IVASS n. 41 del 2 agosto 2018 è modificato conformemente all'Allegato 7 del presente Provvedimento.

### **Art. 3** **(Disposizioni transitorie)**

1. Le imprese e gli intermediari adeguano i MUP e i DIP aggiuntivi relativi ai contratti conclusi dopo la data di avvio dell'operatività dell'Arbitro Assicurativo.
2. Le imprese e gli intermediari aggiornano i siti *internet* e i profili di *social network* in conformità con le nuove disposizioni a partire dalla data di avvio dell'operatività dell'Arbitro Assicurativo.
3. Per i contratti di assicurazione conclusi prima della data di avvio dell'operatività dell'Arbitro Assicurativo e in vigore a tale data, fermo quanto previsto dall'articolo 5 del Regolamento IVASS n. 41/2018, le imprese informano il contraente e l'aderente in merito alle modalità di presentazione del ricorso dinanzi all'Arbitro Assicurativo o al diverso sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie della rete FIN.NET cui l'impresa aderisce ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 6 novembre 2024, n. 215.

**Art. 4**  
**(Pubblicazione ed entrata in vigore)**

1. Il Provvedimento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nel Bollettino e sul sito *internet* dell'IVASS ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta.